

Sentenza n. 1202/2019 pubbl. il 04/06/2019

RG n. --

Repert. n. 2618/2019 del 04/06/2019



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE Specializzata in materia di impresa

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone di

- | | |
|------------------------|-----------------|
| - dr. Lina Tosi | Presidente est. |
| - dr. Chiara Campagner | Giudice |
| - dr. Lisa Torresan | Giudice |

all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la presente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. ~~13260/2016~~ del Ruolo Generale, promossa con ricorso in riassunzione depositato il 25/10/2017

da

con gli avv. Roberto Limitone, Silvia Frigo e Francesco Cavallo di Padova, dom. avv. .

Attrice – ricorrente in riassunzione

contro

Banca Popolare di Vicenza s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa (già Banca Popolare di Vicenza s.c.p.a., C.F. e P.I. 00204010243)

con gli Avv.ti

e domiciliata presso l'avv. .

pagina 1 di 8



Udienza di precisazione delle conclusioni: 7/2/2019

Conclusioni per parte attrice:

IN VIA PRELIMINARE:

a) rigettare l'eccezione di inammissibilità/improcedibilità delle domande attoree e dell'intero giudizio ex art. 83 T.U.B., come formulata dalla convenuta, perché del tutto inammissibile, inconferente ed infondata in via processuale e nel merito;

b) e, anche conseguentemente, rigettare l'eccezione formulata dalla convenuta, in via subordinata di rito, di incompetenza del tribunale adito in favore del Tribunale di Vicenza, ex artt. 83 e 87 T.U.B. perché del tutto inammissibile, inconferente ed infondata;

NELMERITO:

Voglia l'Il.mo Tribunale di Venezia, rigettata ogni diversa domanda, istanza ed eccezione:

NEL MERITO:

a) previo accertamento dell'esistenza di un collegamento negoziale tra i contratti di finanziamento conclusi tra S.r.l. e Banca Popolare di Vicenza S.p.A. in funzione della stipula dei contratti di compravendita di n. titoli di Banca Popolare di Vicenza S.p.A., dichiararsi la nullità dei contratti di acquisto di azioni di BPV conclusi nel settembre e nel novembre 2014 ex artt. 2358 e 1418 cod. civ., nonché del contratto di mutuo n. limitatamente all'importo di Euro e del contratto di mutuo n. per Euro con ogni conseguente statuizione e con la condanna di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. a restituire a S.r.l. ogni somma addebitata in virtù dei suindicati finanziamenti e dichiarazione che per l'effetto S.r.l. nulla deve a Banca Popolare di Vicenza in ragione dei suindicati rapporti;

b) in via subordinata al mancato accoglimento delle domande formulate sub a), per tutte le ragioni esposte in atto, previo accertamento dell'inadempimento di non scarsa importanza di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. agli obblighi informativi e di protezione del cliente prescritti a norma degli artt. 21 e ss. TUF. e degli artt. 39 e ss. Reg. Consob n. 16190/2007, dichiararsi nulli ex art. 1418 c.c. ovvero risolversi ex art. 1453 cod. civ. il contratto quadro ed i contratti di acquisto di n. azioni di BPV conclusi nel settembre e nel novembre 2014 tra le parti dell'odierno giudizio e, per l'effetto, condannarsi Banca Popolare di Vicenza S.p.a. a corrispondere a S.r.l. la somma di Euro da quest'ultima pagata in esecuzione dei citati contratti di acquisto ovvero la maggiore o minor somma che risulterà dovuta, con ogni conseguente statuizione, oltre interessi dalla data del pagamento sino al saldo ovvero;

c) in via ulteriormente subordinata al mancato accoglimento delle domande formulate sub a) e b), previo accertamento della radicale inidoneità dei beni compravenduti allo scopo loro proprio, risolversi ex art.



1453 cod. civ. i contratti di acquisto di n. azioni di BPV conclusi nel settembre e nel novembre 2014

tra le parti dell'odierno giudizio, intercorso tra le parti dell'odierno giudizio e, per l'effetto, condannarsi Banca Popolare di Vicenza S.p.A. a corrispondere a S.r.l. la somma di Euro . da quest'ultima pagata in esecuzione dei citati contratti di acquisto ovvero la maggiore o

minor somma che risulterà dovuta, con ogni conseguente statuizione, oltre interessi dalla data del pagamento sino al saldo ovvero;

d) in via di ulteriore subordine, per tutte le ragioni esposte, previo accertamento del dolo con cui ha agito la Banca Popolare di Vicenza S.p.A. in danno di S.r.l. in occasione della stipula dei contratti di acquisto di azioni di BPV conclusi nel settembre e nel novembre 2014 tra le parti dell'odierno giudizio, dichiararsi l'invalidità dei medesimi contratti ai sensi dell'art. 1439 e/o 1429 cod. civ. e, per l'effetto, condannarsi Banca Popolare di Vicenza S.p.A. a corrispondere a S.r.l. la somma di Euro .10 da quest'ultima pagata in esecuzione del citato contratto di acquisto ovvero la maggiore o minor somma che risulterà dovuta, con ogni conseguente statuizione, oltre interessi dalla data del pagamento sino al saldo ovvero;

e) nel merito, in ogni caso, per tutte le ragioni esposte in atto, anche in ipotesi di mancata dichiarazione di nullità, risoluzione e/o annullamento dei contratti di acquisto di n. azioni di BPV conclusi nel settembre e nel novembre 2014 tra le parti dell'odierno giudizio, condannarsi Banca Popolare di Vicenza S.p.A. al risarcimento, ex artt. 1337 e/o 1218 e ss. e/o 2043 cod. civ., di tutti i danni, patiti e patendi dall'attrice in ragione dei fatti per cui è causa, nella misura che risulterà accertata in corso di causa, occorrendo anche in via equitativa ex art 1226 cod. civ., oltre interessi e rivalutazione sino all'effettivo soddisfo.

IN VIA ISTRUTTORIA (omissis; come da foglio telematico)

Conclusioni per parte convenuta :

in via preliminare, in rito, dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità delle domande attoree, e conseguentemente dell'intero giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 TUB;

- *in subordine, in rito*, dichiarare la propria incompetenza, in favore del Tribunale di Vicenza, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 83 e 87 TUB;

- *in ulteriore subordine*, per l'ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni di inammissibilità/improcedibilità e/o di incompetenza, concedere i termini per memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c., essendosi il presente giudizio interrotto prima della scadenza del termine per il deposito della memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c.;

- *nel merito*, rigettare tutte le domande avversarie per i motivi già esposti in atti;



- *in subordine*, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avverso, determinare il *quantum* *debeat* secondo quanto esposto in atti e quanto sarà provato in corso di giudizio.

MOTIVI

Parte attrice introduceva la lite contro BPV in bonis, deducendo che nel 2014 essa era stata indotta ad acquistare n. azioni della Banca, al prezzo di Euro 62,5 ciascuna, per un corrispettivo complessivo di Euro . Tali acquisti sarebbero stati affetti da vari vizi suscettibili di dare luogo a pronuncia demolitoria, secondo i vari istituti richiamati anche nelle attuali conclusioni, per il che chiedeva pronuncia e condanna restitutoria e risarcitoria, e accertamento che essa nulla più doveva in forza dei rapporti.

In particolare l'acquisto sarebbe avvenuto in ragione di specifiche e pressanti richieste formulate da funzionari della Banca, che avevano condizionato l'erogazione di due finanziamenti a favore della società all'acquisto delle partecipazioni, peraltro offrendosi di provvedere al relativo onere economico.

sarebbe stata dunque costretta ad accettare la condizione che le era posta, ed acconsentiva nel settembre 2014 ad acquistare azioni BPV per il controvalore di Euro . In data .2014 sottoscriveva un mutuo chirografario dell'importo di Euro . garantito dal Fondo di Garanzia di cui alla L. 662/96 in gestione al Medio Credito Centrale S.p.a. (docc. 2 - 5), avendo il giorno precedente sottoscritto l'acquisto di n. azioni BPV per complessivi Euro) (docc. 6 - 10) regolato quanto ad Euro in data 2014 e quanto ad Euro con valuta 2014 attingendo la provvista dalle somme nel frattempo concesse a mutuo (docc. 11 e 12). Le azioni venivano quindi depositate nel dossier titoli n. associato al rapporto di c/c n. (docc. 11 e 12).

Del tutto simile fu poi, narra l'attrice, l'operazione successiva. Allorché chiese l'erogazione di un ulteriore mutuo chirografario per Euro (n.), stipulato in data .2014 (docc. 13-15), essa dovette acquistare in data 2014 ulteriori n. azioni BPV (doc. 16), con regolazione in c/c il successivo 2014 (doc. 17), una volta erogata la somma finanziata.

Parte attrice tratteggiava poi le notizie anche di cronaca che avevano mostrato per vari profili una cattiva gestione da parte di BPV e che avevano condotto quest'ultima, all'epoca, già a ridimensionare il valore delle azioni

Si costituiva la Banca resistendo.

La causa vedeva, in data 5/4/2017, assegnazione dei termini ex art. 183 comma VI c.p.c.; successivamente era dichiarata interrotta, a seguito della dichiarazione di messa in l.c.a. della Banca, depositata dal difensore il 26/6/2017, in data 4/7/2017.



Con il ricorso in riassunzione l'attrice ha ripreso le proprie originali conclusioni, precisando che ciò essa fa "solo nei limiti in cui le stesse conclusioni sono volte ad ottenere l'accertamento negativo della posizione debitorie dell'Attrice nei confronti della Banca derivante dagli affidamenti" e la Liquidatela si è costituita con eccezioni preliminari, e in subordine riprendendo le precedenti difese di merito. Le parti hanno precisato le conclusioni fruendo di termini ordinari per conclusionali e repliche

BPV in lca eccepisce in via preliminare la improcedibilità ex art. 83 TUB della presente causa, in quanto essa è volta ad incidere sulla massa liquidatoria, e comunque la incompetenza per territorio del Tribunale di Venezia a favore del Tribunale di Vicenza, ex artt. 83 e 87 TUB.

Con la presente sentenza si affronteranno le questioni preliminari, suscettibili di definire il giudizio: la questione della procedibilità (o proseguibilità) e la questione della competenza.

Va ricordato che l'art. 83 comma 3 TUB ("3. Dal termine previsto nel comma 1 contro la banca in liquidazione non puo' essere promossa ne' proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, ne', per qualsiasi titolo, puo' essere parimenti promosso ne' proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare. Per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione e' competente esclusivamente il tribunale del luogo dove la banca ha la sede legale") contiene una disciplina che ricalca, pro parte, il disposto dell'art. 52 l. fall. (la prima parte) e dell'art. 24 l. fall. (la seconda parte). L'art. 87 citato dalla liquidatela disciplina le opposizioni allo stato passivo, che spettano al Tribunale della sede della Banca.

Rispetto alla prima parte dell'articolo 83 comma 3, si nota che anche ai sensi dell'art. 209 L.F., norma generale sulla liquidazione coatta amministrativa, le pretese creditorie avanzate innanzi al Tribunale ordinario nei confronti di una società che nel corso del giudizio viene posta in liquidazione coatta amministrativa devono essere dichiarate improseguibili, dal momento che tutti i suoi creditori, senza eccezione alcuna, devono sottostare alla procedura di verifica dei crediti di cui alla predetta norma, dinanzi quindi al Commissario Liquidatore nella fase di formazione dello stato passivo.

Deve dunque concludersi che almeno la prima parte dell'art. 83 comma 3 esprime il principio generale – e cardinale – valevole per tutte le procedure concorsuali, quello per cui la massa attiva è assoggettata nel suo intero e indefettibilmente alla ripartizione secondo le regole del concorso e ad opera degli organi della procedura.

L'art. 83 comma 3 seconda parte, parallelamente all'art. 24 l. fall., riguarda le azioni *derivanti* dal fallimento.



L'art. 83 comma 3 dunque esprime principi non dissimili da quelli stabiliti per il fallimento, e dunque, per questi aspetti, si farà richiamo a giurisprudenza anche afferente casi di fallimento.

Venendo alla questione della competenza, va detto che, sebbene vi siano spazi per individuare una competenza del "Tribunale fallimentare" svincolata dal procedimento di verifica dei crediti ex art. 92 e ss. l.fall. (cfr. Cass. sez. 1, n. 10668 del 27/9/1999), la più vasta area della competenza del Tribunale della procedura è individuata nelle domande di condanna (art. 52 fall. e 83 comma 3 prima parte TUB) e in quelle domande che *"comunque incidono sul patrimonio del fallito, compresi gli accertamenti che costituiscono premessa di una pretesa nei confronti della massa"* (Cass. sez. 3, n. 17388 del 8/8/2007; Cass. sez. 1, n. 17279 del 23/7/20110; Cass. sez. 1, n. 25868 del 2/12/201; Cass. sez. L. 10955 del 8/5/2018). Tale insegnamento è costante.

Pertanto che la questione della competenza per territorio, che la parte convenuta, invocando l'art. 83 comma 3 TUB e censurando le domande della attrice anche in quanto volte a incidere sulla massa, afferma essere carente in capo a questo ufficio a favore del Tribunale di Vicenza (nel cui circondario aveva sede la Banca e che è dunque il Tribunale della procedura) consiste in verità in una questione di rito applicabile, e non di competenza per territorio, (cfr. Cass. sez. 6-1 ord. 21669 del 20/9/2013) e rimanda dunque alla questione del discrimine fra domande proponibili avanti il giudice ordinario, e domande riservate (anche nella forma della opposizione allo stato passivo, 87 TUB) al Tribunale della procedura.

L'art. 83 comma 3 TUB dunque va letto nel senso che tutte le domande anche di accertamento o costitutive contro una liquidatela di banca non possono essere proposte avanti il giudice ordinario quando esse siano dirette a porre le premesse di una pretesa contro la massa.

Qualche deroga a tali principi si rinviene nella giurisprudenza della Suprema Corte nella materia lavoristica, nei giudizi di impugnazione del licenziamento, ove si tratta di assicurare la protezione delle posizione del lavoratore, che ha riflessi non solo fra le parti ma anche verso terzi (p.es. previdenziali) e gode di speciali particolarità del rito lavoristico, anche per il regime probatorio di favore ivi previsto.

Spazi di riserva al giudice ordinario si leggono (p. es. Cass. 17279/2010 sopra citata) nelle pronunce che trattano di domande demolitorie o di accertamento che abbiano *"come scopo solo tale accertamento"*. Naturalmente, posto che la domanda deve essere comunque sorretta da un interesse, sarà lo scopo ultimo dell'accertamento, o della pronuncia costitutiva chiesti, a determinare la procedibilità o meno della domanda avanti il giudice ordinario. La pronuncia 17279/2010 citata tratta del caso il cui lo scopo finale del richiedente - che agiva per fare dichiarare la nullità di un contratto di edizione stipulato con la società



poi fallita – era ottenere la libera disponibilità dei relativi diritti, e non già una condanna del soggetto fallito.

Non può dunque essere negata la perseguibilità di quelle domande che mirano a tutelare diritti che non potrebbero trovare mai risposta, né positiva, né negativa, nell’ambito della procedura; per esempio, le domande di accertamento negativo del credito della procedura proposte dal soggetto che sia debitore della banca ormai in liquidazione in forza di titolo invalido, o risolto, e che ha interesse a vedersi liberato dal debito.

Non è distonico rispetto alla ricostruzione sistematica di cui sopra, ed anzi ne costituisce conferma nella materia della risoluzione, il disposto dell’art. 72 comma 5 l.fall (applicabile alla liquidazione ex art. 83 comma 2 TUB) il quale stabilisce che se pure la domanda risolutoria promossa anteriormente al fallimento spiega i suoi effetti contro il curatore (fatta salva la trascrizione della domanda nei casi previsti), solo la parte che intende ottenere la restituzione deve proporre la domanda secondo le regole dell’accertamento del passivo.

Nelle sue difese finali, parte attrice assume che la presente causa possa proseguire in quanto avente ad oggetto unicamente una pronuncia di accertamento o costitutiva, e non già pronunce di condanna, e precisando essere suo intendimento ottenere solo l’accertamento della nullità degli acquisti di azioni e dei correlati contratti di finanziamento, o il loro annullamento o risoluzione, e a vedere accertata l’inesistenza del credito vantato dalla Banca in ragione del compimento delle operazioni medesime. Tale difesa si correla con la limitazione alla domanda quale contenuta nel ricorso in riassunzione (“*solo nei limiti in cui le stesse conclusioni sono volte ad ottenere l’accertamento negativo della posizione debitorie dell’Attrice nei confronti della Banca derivante dagli affidamenti*”), limitazione letteralmente non ripresa nelle conclusioni infine precisate.

La pronuncia demolitoria o di accertamento di nullità o inefficacia del contratto, infatti, in generale, da un lato apre la via all’accertamento della inesistenza dei debiti che ancora sussisterebbero in forza del contratto (poste *ex contractu*), il che è ammissibile in questa sede; ma essa dall’altro lato può costituire il prodromo di possibili domande restitutorie (*ex nullitate*) o risarcitorie che invece non sono ammissibili.

La pretesa attorea deve essere dunque correttamente identificata e qualificata. E’ del tutto evidente che parte attrice, nonostante affermi il contrario, conserva intatte le numerose domande di condanna proposte ab origine, che cadono sotto la scure dell’art. 83 TUB. Tuttavia, fra tali domande si ha anche (espressa



sotto la lett. a) la domanda volta all'accertamento che essa ^{nulla deve} in ragione delle operazioni contestate.

Fin dall'atto di citazione (p. 5) la difesa di ^{essa} aveva ben esplicitato che essa è ancora assoggettata all'obbligo di ripagare i mutui, in particolare la parte di complessivi euro ^{utilizzata suo} malgrado per acquistare le azioni; e nel ricorso in riassunzione (punto i e punto k, pag. 81 e 82) ha precisato essere suo intento ottenere l'accertamento della inesistenza di un suo debito restitutorio contrattuale, in ragione della invalidità a vario titolo invocata dei contratti ed in particolare del contratto di finanziamento.

Orbene, tale domanda è tuttora procedibile avanti il giudice ordinario: infatti la parte non potrebbe, dalla procedura concorsuale, ottenere una pronuncia che accerti la inesistenza di tale suo debito verso la procedura.

La causa va dunque rimessa sul ruolo; la causa interruttiva si è verificata il 25/6/2017 (data del decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze 25/6/2017) corrispondente al termine ultimo per il deposito della memoria ex art. 183 comma VI n. 3 c.p.c., vanno pertanto nuovamente assegnati alle parti termini ex art. 183 comma VI n. 3 c.p.c.

P.Q.M.

Non definitivamente pronunciando,

1. dichiara improseguibile la causa per le domande di condanna formulate da parte attrice;
2. dispone la separazione di tali domande, senza che occorra, allo stato, formazione di nuovo fascicolo;
3. rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza

Venezia, 30/5/2019

Il Presidente est. dr. Lina Tosi

